

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

per iniziative di family audit connesse alla conciliazione famiglia – lavoro

Il giorno 14 marzo 2023, presso la sede di Piave Servizi S.p.A., in Codognè Via F. Petrarca n. 3 si sono incontrati:

- la Società Piave Servizi S.p.A., con sede legale in Codognè (TV), Via Petrarca n. 3, C.F., P.IVA e n. Iscr. Reg. Impr. TV 03475190272, in persona del Direttore Generale ing. Carlo Pesce, in forza dell'atto di nomina e attribuzione dei poteri e funzioni del 18/12/2018, Notaio dott.ssa Alberta Pianca in Vittorio Veneto (TV) rep. n. 33320-racc. n. 11249; d'ora in poi anche "Società";
e
- la Rappresentanza Sindacale Unitaria, di seguito denominata R.S.U., composta dai Sigg. De Marchi Andrea, Fin Gianni, Marcon Alberto, Pauluzzi Luca, Prina Sergio assistite dalle OO.SS. territoriali di categoria nelle persone dei Signori Vincenzo Caldarella della Femca-Cisl di Belluno Treviso, Novello Massimo e Iannicelli Christian della Filtctem-Cgil e D'Orlando Lucio della Uiltec-Uil di Belluno Treviso.

Premesso

- che nell'ambito delle iniziative "Family Audit" valutate e discusse nel corso del secondo semestre 2022, sono state individuate alcune misure atte a favorire un adeguato rapporto tra le necessità derivanti e collegate alla disciplina del rapporto di lavoro e a quelle relative alla vita familiare;
- che tra le varie iniziative individuate ai sensi del punto precedente, figura l'istituzione della "Banca Ore";
- che la Società si è dimostrata disponibile a valutare a titolo sperimentale tale iniziativa a condizione che alla Società non derivino maggiori e/o ulteriori oneri rispetto a quelli previsti da una regolare e corretta gestione degli istituti contrattuali già previsti ed in particolare ad una puntuale e regolare fruizione delle ferie e permessi;
- che per quanto precede si rende altresì necessario disciplinare l'esatta fruizione temporale dei vari istituti contrattuali già previsti;

tutto ciò premesso e considerato

fra la Direzione e la RSU, dopo ampia e approfondita discussione, si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e devono qui intendersi trascritte.
2. A far data dal 01/05/2023, viene istituita la "Banca Ore" nella quale verranno accantonate le eventuali ore di lavoro straordinario e/o supplementare effettuate dal dipendente nel massimo di 24 ore annue.

L'adesione a tale istituto è a carattere volontario da parte del dipendente che, qualora interessato ad usufruirne, deve formalizzare tale scelta per iscritto entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno e sarà valida per tutto l'anno di esercizio dell'opzione. Esclusivamente per l'anno 2023, la richiesta potrà essere presentata all'Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, entro e non oltre il 30 aprile 2023, e l'ammontare massimo accantonabile in Banca Ore per l'anno 2023 sarà pari a 18 ore.

Fermo restando l'attivazione della "Banca Ore", l'utilizzo delle ore accantonate sarà possibile solo dopo l'integrale fruizione e quindi esaurimento della propria dotazione annuale dei

permessi previsti e disciplinati dall'accordo aziendale 11/05/2016 punto B) e dal relativo allegato sub a).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, fermo restando il pagamento delle ore accantonate nella "Banca Ore" e non godute, i permessi di cui al punto precedente, goduti in eccesso rispetto al pro-tempore maturato, sarà recuperato dalle spettanze di fine rapporto.

Una volta attivata la "Banca Ore", le eventuali ore di lavoro straordinario/supplementare mensilmente effettuate dal dipendente, confluiranno in apposito contatore indicato in calce al cedolino paga, mentre la relativa maggiorazione verrà corrisposta mensilmente.

La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale può avvenire sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, **compatibilmente con quelle tecnico-organizzative-produttive della Società e del settore di appartenenza del lavoratore stesso.**

La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo le seguenti modalità:

a) per permessi fino a quattro ore, previa richiesta del lavoratore - secondo le disposizioni aziendali in uso - presentata all'azienda con un preavviso di almeno 24 ore;

b) per permessi superiori alle quattro ore, previa richiesta del lavoratore - secondo le disposizioni aziendali in uso - presentata all'azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

L'accoglimento di eventuali richieste che non rispettino le tempistiche sopra indicate, sarà valutato di volta in volta dall'azienda, sentito il Responsabile dell'Ufficio competente e tenuto conto **delle esigenze tecnico-organizzative-produttive della Società e del settore di appartenenza del lavoratore stesso.** In caso di concomitanza di più richieste non compatibili con queste ultime esigenze, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le ore accreditate nella "Banca ore" sono usufruibili con il limite minimo di mezz'ora, a cui possono successivamente essere unite frazioni di quindici minuti.

Le ore assegnate sono scomutate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese in cui il godimento è avvenuto.

La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta alle ferie o in aggiunta ai permessi ordinari.

Le ore accreditate nella "Banca Ore", sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate devono essere fruite entro il 30 aprile.

Qualora anche entro il predetto termine il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, queste verranno pagate con la retribuzione del mese di giugno.

Dall'applicazione del presente punto rimangono esclusi i cosiddetti lavoratori con funzioni direttive di cui ai livelli 7°, 8° e Q.

3. A far data dal 01/05/2023 e sino al 31/12/2024, la modalità di fruizione dei permessi ex art. 30 CCNL, così come delineata alla lettera "E) PERMESSI EX ART. 30 CCNL" dell'accordo aziendale 11/05/2016, verrà modificata in via sperimentale come di seguito indicato:

*"Ad ogni dipendente vengono riconosciuti n. 3 (tre) giorni di permesso pari 24 (ventiquattro) ore annue convenzionali, per esigenze connesse alla conciliazione famiglia - lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite mediche proprie, di familiari e conviventi¹, assistenza a familiari e conviventi, incombenze familiari di varia natura etc.), **compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative-produttive della Società e del settore di appartenenza del lavoratore stesso.***

Detti permessi potranno essere fruiti anche cumulativamente, eventualmente anche riducibili ad ore o mezz'ore, solo una volta esauriti i permessi contrattuali individuali, nonché le eventuali ore accantonate in "Banca Ore."

¹ Si intendono tali le persone maggiorenni conviventi e unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità oppure adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Al fine di una idonea programmazione delle attività aziendali, la fruizione degli stessi avverrà previa richiesta del lavoratore presentata secondo le disposizioni aziendali in uso, motivandola in conformità alle esigenze di conciliazione famiglia - lavoro".

A far data dal 01.01.2025, salvo diversi accordi, tornerà pienamente in vigore quando disposto alla lettera "E) PERMESSI EX ART. 30 CCNL" dall'accordo aziendale 11/05/2016, in merito alla fruizione dei permessi ex art. 30 CCNL.

Per l'anno 2023 la nuova disciplina verrà applicata per l'utilizzo dei permessi ex art. 30 CCNL che risultano accreditati a favore di ciascun dipendente alla data del primo maggio.

4. Per quanto già previsto ed enunciato nelle premesse, il ricorso alla fruizione degli istituti previsti e normati ai precedenti punti 2 (Banca Ore) e 3 (Permessi ex art. 30 CCNL), dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- 1) la fruizione delle ore accantonate nella "Banca Ore", solo dopo l'esaurimento dei permessi contrattuali individuali;
- 2) la fruizione dei permessi ex art. 30 CCNL, solo dopo l'esaurimento dei permessi contrattuali individuali nonché delle eventuali ore accantonate nella "Banca Ore".

Il presente accordo decorre dal 01/05/2023 e fino al 31/12/2024 senza necessità di disdetta previa verifica del funzionamento da effettuarsi entro il 31 gennaio 2024.

5. Il presente accordo costituisce a tutti gli effetti "Contratto Collettivo Aziendale" avente efficacia generalizzata.

Letto, confermato e sottoscritto.

PIAVE SERVIZI S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(PESCE Ing. Carlo)

La R.S.U.
(DE MARCHI Andrea)

(FIN Gianni)

(MARCON Alberto)

(PAULUZZI Luca)

(PRINA Sergio)

(CALDARELLA Vincenzo)
Femca-Cist di Belluno Treviso

(NOVELLO Massimo)
Filtctem-Cgil

(IANNICELLI Christian)


Filtcem-Cgil

(D'ORLANDO Lucio)
Uiltec-Uil di Belluno Treviso

